

Trino, 2 novembre 2006

Al Sindaco del Comune di Trino: Giovanni Ravasenga;

al Presidente del Consiglio Comunale: Ester Porta;

ai Consiglieri comunali: Gianni Rosso, Remigio Buzzi, Renzo Cornetti, Marco Felisati, Alessandro Giolito, Giuseppe Mosca, Andrea Boscolo, Cristina Cattaneo, Lorianò Vallongo, Luigi Vannelli, Giovanni Tricerri, Fausto Cognasso, Giuliana De Gasperi, Alessandro Serra, Marina Rasore.

Può un consigliere comunale (con l'incarico aggiuntivo di assessore, per il quale i cittadini trinesi pagano uno stipendio mensile lordo di 445,44 euro) ricoprire anche la carica di "amministratore" in una società sovvenzionata dal Comune stesso? La risposta è NO. Ma Alessandro Giolito (consigliere ed assessore comunale al bilancio della città di Trino) sembra non avvertire il disagio istituzionale di rivestire contemporaneamente (secondo noi in violazione all'art. 63, comma 1, punto 2 del T.U.EE.LL., D.Lgs.267/00) due incarichi che noi riteniamo tra loro incompatibili: il ruolo di consigliere comunale e, come risulta dalla visura camerale prot.n.NOV3839CVC0068-2/11/06, quello di "amministratore" della società in house "Terre d'acqua della provincia aurea, s.c.r.l.", percependo, anche da

quest'ultima società, uno stipendio il cui ammontare non è mai stato reso noto (a proposito di trasparenza amministrativa è possibile rendere di dominio pubblico, se non c'è nulla da nascondere, a quanto ammonta lo stipendio mensile di Alessandro Giolito come "amministratore" della società "Terre d'acqua", società sovvenzionata cospicuamente dal Comune di Trino cioè, in pratica, dal Giolito medesimo in qualità di assessore al bilancio?).

Per comprendere appieno la questione in oggetto occorre però ricordare che la "scalata" del consigliere comunale Giolito ad un doppio incarico retribuito (che, ad oggi, con le ambigue interpretazioni del T.U.EE.LL. fatte dalla Giunta Ravasenga, non ne esclude un triplo, un quadruplo, ecc...) parte da (relativamente) lontano e cioè dal giugno 2004 quando la Giunta Rosso - Ravasenga - Rosso (R.R.R.) si mette in testa un preciso disegno politico-istituzionale relativo all'organizzazione ed alla gestione amministrativo-contabile del Comune. Cardine di questo progetto è la costituzione di società (peraltro previste dall'art. 113 del T.U.EE.LL., così come riformato, non a

caso, dal Governo "Berlusconi") atte a gestire i servizi pubblici locali con la garanzia di un diretto controllo politico e la possibilità (come succede spesso con le società in house) di "aggirare [lo sostiene Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato] l'applicazione di norme in cui dovrebbe ricadere la totalità delle amministrazioni pubbliche". Ma Fiorentino è ancora più esplicito: "In molti casi si creano società per motivi elusivi. [...] Una tra le giustificazioni che si sentono più spesso è quella che le società in house sono un utile strumento di intermediazione fra l'amministrazione ed il mercato, ma credo che anche qui si possa parlare di qualcosa di non troppo trasparente, quando non del tutto fittizio. [...] Altro elemento da non tralasciare è il fatto che, al contrario di quanto si possa credere, attraverso la costituzione di società in house la politica non la diminuisce la propria influenza e la propria ingerenza sull'attività amministrativa e sul mercato, ma la aumenta. Cariche e vertici di queste società sono, infatti, molto più influenzabili e sostituibili rispetto a quello che accade nelle amministrazioni tradizionali".

Tornando al giugno 2004, l'operazione istituzionale che intraprende la Giunta R.R.R. per realizzare il suo spregiudicato progetto amministrativo è innanzitutto quella di far approvare dal Consiglio comunale una proposta di stravolgimento dell'art. 18 dello Statuto comunale che disciplina, per l'appunto, le competenze dei consiglieri comunali.

Infatti il Consiglio comunale di Trino, nel corso di tre sedute consecutive (22/6/04, 14/7/04, 20/7/04), approva, a colpi di maggioranza, la modifica dell'art. 18 con lo scopo deliberato di consentire ai consiglieri (e assessori) municipali di cumulare più incarichi, anche in società finanziate dal Comune stesso. Si crea così, di fatto, un evidente conflitto di interessi con il risultato tangibile che, per qualche parvenu della politica amministrativa locale, la "missione" del consigliere (assessore) comunale deve trasformarsi, grazie al cumulo di incarichi retribuiti, in "mestiere", in "professione" (specie se non si è ancora nell'età pensionabile): quella del politico a tempo pieno. Altro che volontariato!

A nulla valgono le precise contestazioni della minoranza consigliere che, per bocca dei consiglieri Giovanni Tricerri e Alessandro Serra, denuncia dapprima che i consiglieri comunali diventano, in forza di tali modifiche, "sia controllati che controllori di se stessi in società di qualsiasi tipo" per poi

proporre una disposizione che almeno preveda la "*contestuale decadenza da consigliere comunale e da incarichi extra consiglio e la non cumulabilità fra le indennità*".

La Giunta R.R.R. non ascolta però ragioni e infatti fa approvare in Consiglio comunale, dalla sua rassegnata maggioranza, la modifica dell'art. 18 che, a nostro avviso, non è conforme ai requisiti di legittimità in special modo laddove, al comma 16, stravolgendo il significato dell'esimente alle cause di incompatibilità indicate dall'art. 67 del T.U.EE.LL., delibera un testo equivoco, foriero di violazioni a quanto previsto dall'art. 63, comma 1, punto 2 del T.U.EE.LL. sul concetto dell'incompatibilità.

Tutto questo forzoso iter burocratico consente tuttavia al consigliere ed assessore al bilancio del Comune di Trino, Alessandro Giolito, di assumere spavaldamente la carica di "amministratore" della "*Società Terre d'acquad*" (che, intanto, in modo strategico e puntuale, viene istituita il 3 gennaio 2005) in contrasto con il D.Lgs. 267/00 (appunto l'art. 63, comma 1, punto 2) che utilizzando l'espressione "*aver parte, direttamente o indirettamente, in servizi [...] nell'interesse del Comune*" intende proprio eliminare la possibilità del verificarsi di una situazione di conflitto di interessi allorché il consigliere ed assessore comunale, in qualità di "amministratore" di società (come è nel caso di Giolito), si trovi con l'ente locale nei rapporti giuridici negoziali indicati dalla norma. E tale incompatibilità non viene meno neppure secondo il disposto dell'art. 67 del D. Lgs. 267/00 secondo cui l'esimente alla causa di incompatibilità scatta presso le società che non effettuino prestazioni all'ente locale o nel suo interesse (come è invece nel caso della società "*Terre d'acquad*").

Di questo avviso pare essere anche la Corte di Cassazione che con una sua recente sentenza (sez.I, 16.1.2004, n.550) afferma i seguenti punti fermi in tema di incompatibilità: "

- *La ratio dell'incompatibilità risiede invece nell'esigenza di evitare che il medesimo soggetto venga coinvolto in due sfere di interessi potenzialmente in contrasto, ancorché non personali, sì da potersi lasciare influenzare dalla considerazione di quelli alieni, in pregiudizio dell'ente territoriale [...]. E tale esigenza ricorre, indipendentemente dalla natura continuativa del rapporto con l'ente, in tutte le ipotesi in*

cui, per effetto di tale rapporto e dell'assunzione della carica elettiva, il soggetto venga a trovarsi, contemporaneamente, nella posizione di controllore e controllato [...].

- La circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "servizi" al plurale e senza ulteriori specificazioni e/o qualificazioni, se non quella che deve trattarsi di "servizi nell'interesse del comune", legittima l'interprete a comprendere in esso qualsiasi tipo di "servizio" svolto nell'interesse del comune.*
- Va, infine, precisato che gli avverbi "direttamente o indirettamente" - che, nella disposizione in esame, seguono la locuzione "ha parte" - debbono intendersi riferiti non già alla condizione oggettiva, bensì a quella soggettiva'.*

Per tutte le ragioni anzidette crediamo opportuno che si adottino le seguenti linee d'azione al fine di correggere una palese trasgressione di norme legislative:

1. il consigliere ed assessore comunale Alessandro Giolito è da dichiararsi incompatibile nella carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 2 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/00), persistendo nel contemporaneo incarico di "amministratore" della società "Terre d'acqua";
2. il consigliere ed assessore comunale Alessandro Giolito deve dichiarare, al fine di rimuovere la causa di incompatibilità, a quale delle due cariche intende optare: se a quella di consigliere comunale ovvero a quella di "amministratore" della Società consortile a responsabilità limitata in house "Terre d'acqua della provincia aurea s.c.r.l.";
3. a tenore della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 16.1.2004. n. 550, è da considerarsi improcrastinabile la riforma dell'art. 18 (commi 13, 14, 15, 16) del vigente Statuto del Comune di Trino.

Il Gruppo senza sede